

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2957

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINELLI, POLLEDRI, GUIDO ROSSI

Norme per l'individuazione degli organismi abilitati alle verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra, di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione

Presentata il 3 luglio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, recante «Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici pericolosi» all'articolo 4, comma 1, prescrive che il datore di lavoro sottoponga l'impianto elettrico di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche a verifica periodica quinquennale o, in casi specifici, biennale.

Il comma 2 di detto articolo precisa che «Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL (Azienda sanitaria locale) o all'ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale) o ad even-

tuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI».

A tutt'oggi sia le ASL che le ARPA non sono in grado di procedere ai collaudi ed alle verifiche loro richieste in tempi relativamente celeri: d'altro canto il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001 è stato emanato proprio con lo scopo di alleggerire loro il lavoro delegando determinati compiti agli installatori ed abilitando «organismi» terzi all'effettuazione delle verifiche periodiche.

Proprio sulla definizione dei soggetti abilitati interviene la presente proposta di legge che individua gli «organismi» intendendo con questa definizione società ed enti di diritto pubblico o privato, con o

senza fine di lucro, e prescrive che questi, all'atto dell'istanza di autorizzazione risultino, fra l'altro, in possesso di organizzazione conforme a quanto previsto dalla normativa UNI CEI EN della serie 45000 così come già recepita dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 settembre 1998 in tema di autorizzazione di organismi alla certificazione CE.

Il provvedimento stabilisce poi che, in aggiunta, possano essere autorizzati all'esecuzione delle verifiche periodiche anche i liberi professionisti iscritti all'Ordine degli ingegneri o al Collegio dei periti industriali, dando così continuità a quanto, in merito a verifiche sugli impianti, già disposto da leggi vigenti in materia.

Nel contempo, in rispetto della normativa comunitaria, sono prescritti determinati adempimenti, assimilabili *in toto* a quanto prescritto dalle norme UNI CEI EN 45004, che i liberi professionisti devono assolvere per essere autorizzati all'espletamento della funzione di verifica.

È bene sottolineare che il provvedimento in esame è in linea con le recenti modifiche apportate alle competenze delle regioni anche ai sensi del nuovo Titolo V della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

In buona sostanza, il citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, porta a compimento quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001 proponendosi di coprire celermente la necessità esistente di poter procedere alle verifiche periodiche di sicurezza su taluni impianti.

La mancata effettuazione delle verifiche, anche quando richieste, comporta un vuoto di responsabilità in caso di incidenti: il decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001, pone, infatti, a carico del datore di lavoro l'obbligo di richiedere la verifica ma non i termini per la sua effettuazione e nulla dispone per l'inter-tempo.

Il provvedimento consente che ASL ed ARPA vedano, così, attenuarsi il loro carico di lavoro, potendo così essi svolgere con maggior celerità gli specifici adempimenti cui sono preposti.

La presente proposta di legge si pone anche in un'ottica di continuità con quanto già legislativamente previsto in materia di affidamento degli incarichi di verifica, da parte degli enti locali, delle ASL e delle ARPA, a terzi.

I destinatari diretti del provvedimento, organismi e liberi professionisti, vedono regolamentata un'attività rientrante nelle loro specifiche competenze, mentre i destinatari indiretti, i datori di lavoro, vedono chiarito ed ampliato il numero di coloro cui è possibile rivolgersi per l'effettuazione delle verifiche periodiche sugli impianti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge disciplina l'individuazione degli organismi abilitati alle verifiche periodiche previste dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.

2. Per verifica periodica si intende l'esame dell'impianto e la determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti di carattere generale.

ART. 2.

(Modalità di attuazione).

1. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a individuare gli organismi abilitati alle verifiche di cui al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 3 e 4 della presente legge.

3. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati affinché su di esso sia espresso, nel termine di un mese dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 3.

(Generalità degli organismi).

1. Gli organismi abilitati ed il personale dipendente devono essere liberi da pressioni commerciali, finanziarie e di altro

genere che possano influenzarne il giudizio.

2. L'organismo e il suo personale non devono essere impegnati in attività che potrebbero compromettere l'indipendenza di giudizio e l'integrità professionale in relazione all'attività di verifica. In particolare, essi non devono occuparsi direttamente di progettazione, fornitura, installazione, utilizzazione o manutenzione degli impianti verificati.

ART. 4.

(Organismi abilitati).

1. Sono abilitati alle verifiche periodiche gli organismi di certificazione autorizzati ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263, del 10 novembre 1998. Tali organismi in luogo del manuale di qualità previsto dall'articolo 2, primo comma, numero 6), del citato decreto 16 settembre 1998, devono allegare all'istanza di cui all'articolo 1 dello stesso il manuale di qualità dell'organismo redatto in base alle norme della serie EN 45004 contenente, fra l'altro, la specifica sezione di conformità al punto 9 della norma UNI CEI EN 45004, ove vengano dettagliate le strutture e le attrezzature utilizzate. In detta sezione devono essere, altresì, indicati anche i seguenti elementi: normativa seguita, ente che ha effettuato la taratura e scadenza della taratura degli strumenti di misura.

2. Sono abilitati alle verifiche periodiche gli ingegneri ed i periti industriali, ivi compresi i laureati con laurea triennale, iscritti ai rispettivi ordinamenti professionali, rispettivamente, da almeno cinque e dieci anni nell'ambito delle specifiche competenze, che presentino apposita istanza al Ministero delle attività produttive.

3. L'istanza deve essere accompagnata dalla seguente documentazione, da redigere in duplice copia:

a) dichiarazione di iscrizione all'ordinamento professionale di appartenenza;

b) dichiarazione di esercizio della libera professione;

c) elenco dei macchinari e delle attrezzature, corredato delle caratteristiche tecniche e operative possedute con specifica assicurazione che tutte le apparecchiature siano adeguatamente sottoposte a manutenzione in accordo con procedure e istruzioni documentate;

d) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a 500.000 euro per i rischi derivanti dall'attività di verifica;

e) manuale in cui sono specificate le procedure seguite per l'esecuzione della verifica con l'indicazione della normativa applicata, dell'ente che ha effettuato la taratura e la scadenza della taratura degli strumenti di misura;

f) elenco dettagliato dell'eventuale personale impiegato, con le relative qualifiche, titoli di studio, mansioni dal quale si evinca il ruolo svolto da ciascuno in esecuzione delle diverse attività per la verifica.

4. I liberi professionisti di cui al comma 3 che esercitano in associazione con altri, assumono l'incarico di verifica in forma personale. L'eventuale certificazione ISO 9000-2000 delle procedure dello studio è considerata utile elemento di valutazione.

5. Il Ministro delle attività produttive, sentite le competenti Commissioni parlamentari, può richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

€ 0,26



14PDL0032400